



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – ambito applicativo

## **Descrizione**

L'art. 4 del CGS stabilisce che *“i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”*. Tale disposizione impone quindi la tenuta, nei luoghi fissati per la disputa di un determinato incontro, di comportamenti improntati a lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva ad esso connessa e a tutte le fasi anche antecedenti collegate allo svolgimento dell'incontro medesimo.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0028/CFA/2024-2025/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Coppari

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 1, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0028 CFA del 09 settembre 2024 (PFI-Sig. Giuseppe Pagano-Sig. Vincenzo Fuda-A.S.D. Città di Siderno)**